

# POLITICA PER LA GESTIONE DEL LAVORO INFANTILE

L'azienda NON ricorre né dà sostegno all'utilizzo del lavoro infantile.

L'organizzazione stabilisce, documenta, mantiene attive e comunica efficacemente al personale e alle altre parti interessate, politiche e procedure scritte per rimediare a situazioni di lavoro infantile, e fornisce un adeguato sostegno finanziario e di altro genere per permettere ai bambini coinvolti di frequentare la scuola e rimanervi fino a quando non rientreranno più nella definizione di bambino.

L'azienda NON impiega giovani lavoratori, che siano ancora soggetti all'istruzione obbligatoria, e pertanto rispetta completamente, in quanto non applicabili, i criteri stabiliti dalla SA8000 per quanto riguarda:

- Il totale del tempo trascorso tra scuola, lavoro e spostamenti (meno di 10 ore al giorno);
- Il tempo di lavoro giornaliero (non più di 8 ore al giorno);
- Il lavoro in orario notturno;
- Situazioni rischiose o nocive per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro.

L'azienda si impegna a rispettare e divulgare alle parti interessate, sia interne che esterne, il proprio impegno a non usufruire di lavoro infantile e a promuovere tutte le azioni finalizzate allo sviluppo della cultura di tutela dei giovani sul lavoro.

In particolare, si impegna a:

- Assumere solo persone che abbiano compiuto i 18 anni d'età;
- Rispettare i contratti collettivi del lavoro e di tutta la normativa sull'impiego dei minori e dei giovani in azienda;
- Rispettare la normativa che tutela le esigenze connesse agli studenti lavoratori;
- Attivare forme di collaborazione con gli istituti scolastici ed universitari, per favorire percorsi formativi (stage in azienda) finalizzati a facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- Promuovere forme di collaborazione con Organismi Non Governativi (ONG) per il sostegno delle politiche a tutela dei minori.

## APPENDIX

---

### 1.1 DEFINIZIONI

- **BAMBINO**: è il minore di età inferiore ai 16 anni, o ancora soggetto all'obbligo scolastico (legge 977/1967, così modificata dal D.lgs. 345/1999 che ha recepito la direttiva CEE 94/33);
- **LAVORO INFANTILE**: lavoro prestato da un bambino (norma SA8000);
- **GIOVANE LAVORATORE**: è il minore di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, che non è più soggetto all'obbligo scolastico; legge 977/1967 così modificata dal D.lgs. 345/1999 che ha recepito la direttiva CEE 94/33).

### 1.2 DEFINIZIONE LAVORO INFANTILE

La norma di riferimento definisce lavoro infantile qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore ai 15 anni.

L'azienda non si avvale in nessun caso di lavoro infantile ed adotta ogni forma di sostegno ed azioni necessarie (contrattuali, di auditing, di selezione del mercato) atte a garantire che anche nel suo contesto non allignino situazioni in cui la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini sia compromessa perché sottoposti a lavoro infantile.

### 1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- Dlgs. 81:2008 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la Qualità.
- UNI EN ISO 37001:2016: Sistemi di gestione Anticorruzione.
- SA8000:2014: Responsabilità sociale.
- Riferimenti internazionali
- Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino (2 settembre 1990)
- Convenzione ILO 138: Età minima di ammissione al lavoro
- Raccomandazione ILO 146: Età minima di ammissione al lavoro - Strumento applicativo della Commissione 138
- Convenzione ILO 182 Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile
- Raccomandazione ILO 190 Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile - Strumento applicativo della Convenzione ILO 182
- Convenzione sui diritti dell'Infanzia Protezione dell'Infanzia
- Riferimenti nazionali
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- D.Lgs 345/99 Protezione dei giovani sul lavoro;
- D.Lgs 262/2000 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 345/99 in materia di protezione dei giovani sul lavoro;
- D.Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali in merito all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 L. 53/2003;
- L.157/81 Età minima di accesso al lavoro: 15 anni in generale, 13 per i lavori leggeri, 18 per i lavori pesanti (16 in casi speciali);
- L. 176/91 art. 28: Diritto all'educazione; Protezione da sfruttamento economico ed attività nocive;
- L. 148/2000 Proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.

Company  
Fincantieri NexTech S.p.A.

Milano, 21.12.2023